

---

# Regime forfetario e errata applicazione delle ritenute

---

di [Federico Gavioli](#)

Pubblicato il 17 Marzo 2023

Il **collaboratore/sostituto** che ha **erroneamente applicato il regime forfetario** dichiarando al committente, cioè al sostituto di imposta, di aver diritto a ricevere il **compenso** pieno **senza applicazione di ritenute**, è **responsabile** non solo di errata fatturazione e tardiva liquidazione e versamento dell'IVA, ma anche delle **sanzioni per le ritenute non operate e non versate**.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in riferimento alla **mancanza dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario**, **se** effettivamente il **sostituto** sia **in grado di dimostrare che**, osservando la normale diligenza, **non era in grado di verificare** che il **collaboratore/sostituto** era **privo dei requisiti**, tra l'altro, dallo stesso attestati con una specifica dichiarazione per applicare il regime in parola, lo stesso può ritenersi **non responsabile delle "violazioni" di omesso o tardivo versamento delle ritenute**, trasmissione delle Certificazioni Uniche e del Modello 770 con dati errati e, conseguentemente, delle sanzioni ad essere relative.

## Il caso di Fisco: collaboratore in regime forfetario che fattura senza IVA né ritenute

La **società** istante **in qualità di sostituto di imposta** fa presente che **nella sua attività si avvale delle prestazioni professionali di un collaboratore lavoratore autonomo.**

Il **collaboratore** in questione ha dichiarato, sia nel 2021 che nel 2022, di avvalersi del **regime forfetario** istituito con L. n. 190/2014 e ss.mm.ii.

Conseguentemente le **prestazioni** da questo rese dal 2021 fino ad ottobre 2022 sono state **fatturate** dal medesimo **senza esposizione dell'IVA** e le ha **liquidate senza applicazione della ritenuta d'acconto.**



A novembre 2022 il collaboratore ha comunicato che, per la perdita del requisito reddituale (superamento del plafond di euro 65.000 annuo di compensi), non poteva fruire del regime forfetario a partire dall'anno d'imposta 2021? successivamente, lo stesso ha emesso:

1. per i compensi fatturati nel 2021 e corrisposti nel medesimo anno, una nota di variazione in aumento per l'IVA nel 2022 (ex art. 26, comma 1, DPR 633/1972)?
2. per i compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfetario e corrisposti nel 2022, note di credito a storno delle suddette fatture in regime forfetario, e riemissione fatture in regime ordinario (con esposizione di IVA e ritenuta d'acconto).

Il soggetto istante chiede, nella sua funzione di sostituto d'imposta, *"quale comportamento adottare in relazione alla ritenuta d'acconto non operata sui compensi corrisposti dal 1 gennaio 2021 fino a ottobre 2022"*.

## **Il regime forfetario: le novità dalla legge di Bilancio 2023**

La legge di Bilancio 2023, veicolata nella legge 197/2022, all'articolo 1, comma 54, innalza a **85 mila euro**, la **soglia di ricavi e compensi** che consente di applicare un'**imposta forfettaria del 15 per cento sost**

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento